REGOLAMENTO DEL PROCESSO SOGGETTI COLLEGATI

Edizione : **n. 4**

Consiglio di Amministrazione: **25 Maggio 2023**

Indice

1. INTRODUZIONE 4
2. DEFINIZIONI 5
3. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI 8
4. IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI 11
5. LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI 12
6. PROCEDURE DELIBERATIVE 13
7. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI 18

1. Introduzione

Il presente documento disciplina la gestione delle operazioni con soggetti collegati rappresentati dalle parti correlate ed i soggetti ad esse connessi nel rispetto della normativa di vigilanza prudenziale vigente in materia, di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I della Circolare 285/2013. Esso tratta, inoltre, le operazioni in conflitto di interesse, di cui all'art.136 del Testo Unico Bancario (TUB) e nella quali è presente un interesse dell'Amministratore, di cui all'art.2391 del Codice Civile.

Lo scopo del presente documento è, quindi, definire regole, modalità e principi volti a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concentrazione dei finanziamenti e ad altre transazione nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono definite come "parti correlate" gli esponenti aziendali, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono, inoltre, emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte ad influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti o interessenza partecipative.

Il quadro normativo di vigilanza prudenziale prevede, al fine di mitigare il rischio in questione, specifiche condizioni quantitative e procedurali da applicare al perimetro dei c.d. soggetti collegati, costituiti da una parte correlata e dai soggetti ad essa connessi. In particolare, i presidi declinati prevedono:

a) adeguati limiti prudenziali per le attività di rischio assunte da una banca nei confronti dei soggetti collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate. In considerazione dei maggiori rischi inerenti i conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria sono previsti limiti più stringenti nei confronti di parte correlate qualificabili come imprese non finanziarie;
b) apposite procedure deliberative al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative, che differiscono a seconda della tipologia di operazione considerata;
c) specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controllo interni che consentono di individuare la responsabilità degli organi e dei compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo sull'andamento delle esposizioni.

Il processo sottostante si suddivide in differenti fasi rappresentate dalla identificazione e censimento dei soggetti collegati, dall'attività di istruttoria, trattativa, deliberazione e informativa agli Organi Sociali, dalla verifica dei limiti prudenziali e dagli adempimenti in termini di segnalazione periodica alla Banca d'Italia circa le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

Gli assetti organizzativi e il sistema di controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina di vigilanza prudenziale di cui alla Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare 285/2013. Essi devono, altresì, perseguire l'obiettivo, conforme ad una sana e prudente gestione, di pervenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con i soggetti collegati.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e alle strategie della banca nel rispetto del principio di proporzionalità e risultare efficaci rispetto alle

finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse. A tal fine la Banca approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate in base alle indicazioni fornite dal quadro normativo di vigilanza prudenziale, di cui al paragrafo 2.2, della Sezione III, Capitolo 11, Parte Terza della Circolare 285/2013. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei Soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

2. Definizioni

Definizione di parte correlata e soggetti collegati

In base al Titolo V, Capitolo 5 Sezione I della Circolare 285 della Banca d'Italia si definisce parte correlata i soggetti di seguito indicati in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti ad un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

1. l'esponente aziendale[1];
2. il partecipante[2];
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" a cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali definite e/o richiamate nel presente documento. Nello specifico, per soggetti connessi si intendono i soggetti di seguito indicati:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari[3] di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Si definisce, infine, operazione con soggetti collegati la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

[1] Si tratta dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci, nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

[2] Si tratta del soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui altri art.19 e seguenti del TUB. Nello specifico è soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

[3] Per stetti familiari si intende i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Definizione del concetto di controllo

In base a quanto indicato nelle stesse definizioni di cui al Titolo V, Capitolo 5, Sezione 1 della Circolare 285 della Banca d'Italia rientrano nel "concetto di controllo", ai sensi dell'art.23 del TUB, i casi previsti dal comma I e II dell'art.2359 del codice civile[4], il controllo derivante da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento e il controllo nella forma dell'influenza dominante[5].

La disciplina delle parti correlate specifica, inoltre, che in tale ambito rilevano anche le situazioni di "controllo congiunto" inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare una influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi sociali;

[4] In base all'art.2359 del codice civile sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria:
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma di computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi.

[5] In base all'art.23 del TUB il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli art.2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
   a. la trasmissione degli utili o delle perdite;
   b. il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
   c. l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
   d. l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti di qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sopposte a controllo congiunto.

Si definisce, infine, influenza notevole il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o die diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in un altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate sui mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione e nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per se indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina di emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritto di voto determinati nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto[6];
iii) l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le operazioni di maggiore rilevanza come definite nel proseguo del presente documento, lo scambio di personale manageriale e la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Differenti tipologie di operazioni

- Operazioni di maggiore rilevanza: l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato B della Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare 285/2013[7].

- Operazioni di minore rilevanza: l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.

- Operazione ordinarie: l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto di almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria

[6] Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formulazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

[7] L'indice di rilevanza del controvalore è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate il controvalore dell'operazione è: i) per le componenti in contanti l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile; e iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-reddituale, contenuta rilevanza quantitativa e tipologia di controparte.

- Operazioni di importo esiguo: si tratta di operazioni per le quali non si applicano le procedure di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III della Circolare 285/2013. In base al disposto normativo il controvalore di ciascuna operazione non deve in ogni caso eccedere per le banche in cui i fondi propri sono inferiori a €500mln la soglia di €0,250mln. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

3. Ruolo e Responsabilità degli Organi e delle Funzioni Aziendali

Nel presente paragrafo si riporta il ruolo e le responsabile degli Organi e delle Funzioni Aziendali coinvolte nel processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione svolge le attività di seguito indicate:

- approva le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati;
- definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca[8];
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei limiti imposti dalla normativa di vigilanza prudenziale;
- approva il piano di rientro in caso di superamento dei limiti di cui al precedente punto;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate e che i risultati delle verifiche siano portati a conoscenza dello stesso Consiglio di Amministrazione e, qualora emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta una adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e di controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'Amministratore Delegato svolge le seguenti attività:

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;

[8] La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso le quali monitorare nel contino il livello complessivo di esposizione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione il piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alla carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto all'Amministratore indipendente nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

Amministratori indipendenti

Il quadro normativo di vigilanza prudenziale attribuisce un ruolo rilevante agli Amministratori indipendenti[9], coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamato ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. In generale, l'amministratore indipendente svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e decisionali. In particolare, l'amministratore indipendente:

- formula pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi propri del quadro normativo di vigilanza prudenziale;
- esamina in fase pre-deliberativa le operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezza ai soggetti competenti a deliberare;
- è coinvolto nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo. In tale sede ha facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- formula pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- esprime analoghi pareri in fase di adozione delle c.d. delibere quadro;

In generale, in base a quanto disposto dal quadro normativo di vigilanza prudenziale per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti le banche costituiscono un apposito comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica. Per le operazioni di minore rilevanza tale comitato deve essere costituito da amministratori non esecutivi. Per quelle, invece, di maggiore rilevanza il comitato deve essere costituito

[9] L'amministratore indipendente è definito come l'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art.2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di attuazione dell'art.26 del TUB.

esclusivamente da amministratori indipendenti. Il comitato, fermo restando il rispetto dei suddetti criteri di composizione, può coincidere con il comitato di controllo interno previsto dalle disposizioni del governo societario. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due.

In ogni caso, le banche non quotate di minore dimensione e complessità operative non tenute, ai sensi delle disposizioni della *governance*, a costituire comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica possono assegnare questi compiti ai singoli o più amministratori indipendenti.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza dei requisiti ivi definiti. Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi. In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina in tema di parti correlate;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere preventivo e motivato, non vincolante, per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali l'Amministratore indipendente ha espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

Funzione di Controllo Rischi

La funzione di controllo rischi cura la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

Funzione di Compliance

La funzione di conformità alle norme verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Funzione di Revisione Interna

La funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e

da altri conflitti di interesse. Nel caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio del rischio oggetto del presente regolamento.

Ufficio Legale e Segreteria Societaria

L'Ufficio Legale e Segreteria Societaria gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati. In particolare, l'Ufficio Legale e Segreteria Societaria cura l'attività di acquisizione delle informazioni necessarie a garantire la pronta, completa e accurata rilevazione dei soggetti collegati provvedendo a fornire all'ufficio Organizzazione le informazioni necessarie all'aggiornamento del data-base.

Ufficio Organizzazione e IT

L'ufficio Organizzazione cura l'aggiornamento del database dei soggetti collegati provvedendo al censimento su input dell'Ufficio Legale & Segreteria Societaria.

Ufficio Contabilità, Segnalazioni e Bilancio

L'Ufficio Contabilità, Segnalazioni e Bilancio cura le segnalazioni di vigilanza delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati da inviare alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica.

4. Identificazione e censimento dei soggetti collegati

In base al quadro normativo di vigilanza prudenziale le banche censiscono le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuano i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Per quanto non si tratti di soggetti collegati, le banche censiscono come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. È dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanza sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati. La normativa di vigilanza prudenziale chiede alle banche di individuare e porre in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità.

La Banca identifica il perimetro dei soggetti collegati sulla base delle informazioni disponibili facendo riferimento:

i) alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto nella nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
ii) alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido e/o della revisione dei contratti;
iii) alle informazioni in possesso dell'Ufficio Crediti, anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

È, comunque, in capo alle parti correlate l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attiene l'individuazione dei soggetti connessi.

In tale ambito, l'Ufficio Legale & Segreteria Societaria cura l'attività di acquisizione delle informazioni necessaria a garantire la pronta, completa e accurata rilevazione dei soggetti collegati e provvede a fornire alla funzione di conformità alle norme le informazioni necessarie all'aggiornamento del relativo archivio informativo. La funzione di conformità alle norme gestisce il data-base dei soggetti collegati e provvede alla relative manutenzione sulla base degli input forniti dall'Ufficio Legale e Segreteria Societaria.

Il processo per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che l'Ufficio Legale e Segreteria Societaria, al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico ad un esponente aziendale provvede a consegnare allo stesso uno specifico modulo che consente all'esponente aziendale di dichiarare, sotto la propria responsabilità, i soggetti ad esso connessi (c.d. mappatura ex-ante). L'Ufficio Legale & Segretaria Societaria informa, l'Ufficio Organizzazione e IT per l'inserimento dei nominativi all'interno del data-base. Qualora l'Ufficio Legale & Segretaria Societaria individui ex-post una parte correlata non censita nella fase di mappatura ex-ante, dopo averne dato informativa alla filiale e alla Funzione di Conformità alle norme per il censimento nel sistema applicativo e nel data-base provvede ad inviare al soggetto una apposita comunicazione circa l'avvenuto censimento all'interno del perimetro dei soggetti collegati. In ogni modo con frequenza almeno annuale l'Ufficio Legale & Segreteria Societaria provvederà a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere il modulo di attestazione.

5. Limiti all'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati

L'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti indicati nella seguente Tabella 1, calcolati come rapporto sul livello dei fondi propri.

Tabella 1. Limiti prudenziali

Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi	a) 5% nei casi di: ◦ un esponente aziendale; ◦ un partecipante di controllo o in grado di esercitare una influenza notevole.
	b) 7,5% nei casi di: ◦ un partecipante diverso da quelli di cui al precedente punto a); ◦ un soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali.
	c) 15% negli altri casi.
Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi	d) 5% nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale
	e) 7,5% nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare una influenza notevole
	f) 10% nel caso di: ◦ un partecipante diverso da quelli di cui al precedente punto e); ◦ un soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali.
	g) 20% negli altri casi.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina delle grandi esposizioni, di cui alla Parte Quattro del Regolamento 575/2013 (art. da 387 a 403)[10]. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri e le esposizioni di cui all'art.390 paragrafo 6, lettere a), b), c), e d) del medesimo Regolamento 575/2013. Nel caso in cui tra la Banca e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione dei limiti prudenziali diversi si applica il limite inferiore. Si rimanda al paragrafo 2, della Sezione II, Capitolo 11, Parte Terza della Circolare 285/2013 per gli ulteriori casi di esclusione contemplati.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la banca entro 45 giorni dal superamento del limite predispone un piano di rientro approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

In ogni caso, la Banca valuta i rischi connessi con l'operatività con soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/2013. In particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla disciplina segnaletica prudenziale.

6. Procedure deliberative

Il presente paragrafo disciplina le procedure diretta a preservare l'integrità dei processi decisione delle operazioni con soggetti collegati. In tale sede è attribuito un ruolo rilevante l'amministratore indipendente, che coinvolto nella fase pre-deliberativa e chiamato ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. È anche valorizzato il ruolo dell'Organo con funzione di controllo. Si sottolinea che i pareri richiesti all'amministratore indipendente e all'organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da una idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Inoltre, l'attribuzione di specifici compiti all'amministratore indipendente nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'organo amministrativo. Tale attribuzione costituisce, infatti, una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame, ma non esime tutti

[10] Si ricorda che, in base alla disciplina di vigilanza prudenziale sulle grandi esposizioni, le garanzie personali o reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinchè il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

gli altri amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla disciplina di vigilanza prudenziale in tema di soggetti collegati.

Restano, infine, fermi l'obbligo di astensione per i soci e gli amministratori dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, di cui all'art.53 del TUB, e i compiti e doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per l'organo con funzione di controllo. Si richiama, in particolare, l'obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, di cui all'art.52 del TUB.

Principi alla base della definizione delle procedure

La Banca individua in modo puntuale le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati. Le scelte effettuate sono adeguatamente formalizzate. In ogni caso le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet nella banca (in mancanza in quello dell'associazione di categoria di appartenenza o a mezzo stampa). Per l'importanza che assumono le procedure sono sottoposte ad un iter specifico di elaborazione e approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte. Nella definizione delle procedure e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali delle medesime, deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate. In particolare:

- le procedure sono deliberate dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica;
- gli amministratori indipendenti e l'organo con Funzione di Controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina. I pareri degli amministratori indipendenti e dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina[11].

Le procedure devono quanto meno identificare:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della presente sezione ed in particolare quelle da considerare di maggiore rilevanza[12];
- le regole riguardanti le fasi di istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti;
- i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati.

[11] In particolare la Funzione di Conformità alle norme verifica: a) la conformità delle procedure definite dalla Banca alla normativa di vigilanza prudenziale; e b) la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

[12] Nel definire eventuali operazioni di "maggiore rilevanza" ulteriori rispetto al novero minimo stabilito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, la banca tiene conto dei seguenti profili: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (ad esempio condizioni di mercato, tipo di operazione), incidenza sugli interessi dei terzi, tipologia di controparte; tempistica dell'operazione (ad esempio prossimità della chiusura del bilancio o di relazioni periodiche), operazioni statutariamente previste con non delegabili.

Le procedure devono, inoltre, indicare i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Essendo anche questa fase oggetto di possibili "condizionamenti", le procedure devono assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte attraverso presidi coerenti con quelli stabiliti nei presenti paragrafi.

Fase pre-deliberativa

La funzione aziendale proponente l'operazione e/o che effettua l'attività di istruttoria è tenuta a verificare, in via preliminare, se la stessa operazione si configura come operazione con soggetto collegato, accertando se la controparte in questione sia già presente o meno nel relativo data-base ovvero interrogando l'anagrafe aziendale. La medesima funzione è, inoltre, tenuta ad analizzarne la tipologia al fine di individuare lo specifico iter deliberativo da seguire e accertare la presenza o meno di eventuali casi di esenzione. In particolare, è opportuno verificare se:

- l'operazione rientri tra quelle esenti/escluse;
- la stessa comporti l'assunzione di attività di rischio e, in tale caso, se rientri nei limiti stabiliti dal quadro normativo di vigilanza prudenziale (riportati nel paragrafo 5 del presente documento) e possa essere conseguentemente effettuata in relazione a tali limiti;
- l'operazione sia di minore o maggiore rilevanza;
- l'operazione sia cumulabile con altre operazioni precedentemente realizzate.

Successivamente a tale verifica, la funzione aziendale in questione deve fornire all'amministratore indipendente ai fini del parere preventivo previsto dalla disciplina di vigilanza prudenziale una adeguata e completa informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera che contempli, a titolo non esaustivo, la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure, la tipologia di operazione, le condizioni economiche[13], la convenienza per la società, l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e i fattori di rischio per la banca. La documentazione sopra descritta deve, previa informativa all'Ufficio Legale e Segreteria Societaria, essere inviata all'amministratore indipendente entro 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione. L'amministratore indipendente ha la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione e/o informazione integrativa che ritenga necessaria ai fini di una più corretta e appropriata valutazione dell'operazione con soggetti collegati in questione.

Agli amministratori indipendente è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. La banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo di tali spese previo parere favorevole dell'organo con funzione di controllo.

L'amministratore indipendente rappresentano le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare secondo il sistema di deleghe interne vigenti.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza è previsto che l'amministratore indipendente sia coinvolto nella fase delle trattativa e in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della trattativa e/o dell'istruttoria.

[13] In relazione alle condizioni economiche nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro. In ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e la regioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della banca.

Fase deliberativa

Ai fini della delibera da parte dell'organo competente secondo il sistema di deleghe vigenti è previsto che:

a) l'amministratore indipendente esprime un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nei casi in cui a fronte di parere negativo o condizioni a rilievi formulati da parte dell'amministratore indipendente l'operazione venga comunque effettuata è necessario fornire nella delibera una analitica motivazione circa le ragioni sottostanti ed un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dallo stesso amministratore indipendente.

b) La delibera da parte dell'organo competente deve fornire una adeguata motivazione in merito ai due seguenti punti:
   - L'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
   - Le ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard, o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

c) L'organo deliberante fornisce agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali l'amministratore indipendente ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza la procedura delibera in aggiunta a quanto sopra riportato prevede che:

d) la delibera sia assunta dal Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscano la competenza all'Assemblea dei Soci;

e) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti sia richiesto un parere preventivo all'organo con funzione di controllo a cui va resa congrua informativa nei tempi e nei contenuti dell'operazione. Al parere reso dall'organo con funzione di controllo si applicano le medesime previsioni previste per il parere dell'amministratore indipendente sopra riportate.

f) Le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o l'organo con funzione di controllo hanno reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, secondo le indicazioni previste al riguardo dal quadro normativo di vigilanza prudenziale. Qualora la Banca decida in futuro di adottare delle delibere quadro l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale sopra declinato.

Operazioni di competenza dell'Assemblea

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea le regole declinate nel presente paragrafo si applicano alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art.136 del TUB

Per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art.136 del TUB la Banca applica le disposizioni previste nell'ambito della fase di pre-deliberativa. Con riferimento, invece, alla fase deliberativa valgono solo le regole previste al punto b).

Esenzioni e deroghe

Il processo sopra declinato non si applica alle operazioni di importo esiguo: in base a quanto stabilito dal quadro normativo di vigilanza prudenziale il controvalore di ciascuna operazione non deve in ogni caso eccedere per le banche i cui fondi propri sono inferiori a €500mln, la soglia di €250.000. In tale ambito la Banca, in linea con le suddette disposizioni, ha deciso di considerare a tal fine un importo pari a €250.000.

Sono, inoltre, escluse nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza le operazioni ordinarie essendo sufficiente, secondo quanto disposto dal quadro normativo di vigilanza prudenziale, che:

a) La delibera contenga elementi che controvino il carattere ordinario dell'operazione sulla base dei criteri definiti dal quadro normativo di vigilanza prudenziale quali la riconducibilità all'ordinaria attività, l'oggettività delle condizioni, la semplicità dello schema contrattuale, la contenuta rilevanza quantitativa e la tipologia di controparte.

b) Vi siano flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte degli amministratori indipendenti ai fini di eventuali interventi correttivi.

È importante sottolineare che le operazioni per essere definite ordinarie devono essere anche di minore rilevanza. Pertanto le operazioni di maggiore rilevanza anche se realizzate a condizioni standard e/o di mercato che ne attestano l'ordinarietà non rientrano nella definizione di operazione ordinaria ai fini dell'applicazione della disciplina prudenziale in tema di soggetti collegati e, pertanto non godono di alcuna esenzione e/o esclusione di tipo procedurale.

La Banca non prevede la casistica delle c.d. operazioni urgenti, così come previsto dal quadro normativo di vigilanza prudenziale, in deroga alle procedure definite nel presente documento.

Gestione delle casistiche di cui all'art.2391 del Codice Civile

In relazione alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci della Banca, ove non risultassero attuabile le procedure sancite ai sensi dell'art.136 del TUB e della Circolare 285/2013 valgono le prescrizioni normative di cui all'art.2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori e ai Sindaci o rispetto alle quali si ravvisa un interesse da parte dei citati esponenti, ma non censiti nel perimetro dei soggetti collegati ovvero esclusi dall'applicazione dell'art.136 del TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano: a) gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate; b) le personale fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari e le società da queste controllate; c) le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo; d) le società in cui gli Amministratori e/o i Sindaci ricoprono l'incarico di sindaco supplente; e) le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo; f) i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale; e g) i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

Le operazioni in questione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Gestione dei conflitti di interesse del personale più rilevante

In aggiunta agli esponenti aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitto di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività. In conformità con le disposizioni di vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il c.d. "personale più rilevante", identificato ai sensi della policy di remunerazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare all'Amministratore Delegato le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze generali del rapporto ai livelli gerarchici superiori. La Banca ha previsto che per tutte le operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare e del Consiglio di Amministrazione per le operazioni al di fuori delle convenzioni dipendente. Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il c.d. personale più rilevante sono oggetto di periodica informativa all'Amministratore Indipendente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti. Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti sono prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabiliti nel presente documento.

7. Flussi informativi interni

Al fine di un efficace ed efficiente monitoraggio delle esposizioni verso soggetti collegati la banca ha predisposto specifiche informative con cadenza trimestrale:

i) sull'esposizione complessiva delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;

ii) sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;

iii) le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate;

iv) le operazioni compiute sui quali gli amministratori indipendenti o l'organo con funzione di controllo abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.